

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 162)

## DISEGNO DI LEGGE

d' iniziativa dei senatori MAMMUCARI, BITOSSÌ, CARUSO, MONTAGNANI MARELLI, BOCCASSI, PESSI, MONTAGNANA e SCOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 1958

Modifica degli articoli 389 e 390 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 «Norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro»

ONOREVOLI SENATORI. — Il drammatico sviluppo del doloroso fenomeno degli infortuni sul lavoro pone con urgenza la necessità di provvedere a che siano pienamente e fermamente utilizzati e resi operanti tutti gli strumenti, che la legge stabilisce, per attuare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e siano riviste — alla luce delle esperienze — le sanzioni nei confronti di coloro che si rendono responsabili — specie se per fini di lucro — della non applicazione delle norme preventive sancite dal decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547, e che, per tale inosservanza,

creano le condizioni necessarie all'insorgere degli infortuni sul lavoro. Le statistiche ufficiali pongono in evidenza come gli infortuni del lavoro aumentino di anno in anno nel settore dell'industria e dell'agricoltura e come la percentuale di casi di infortunio rispetto al numero dei lavoratori occupati sia tra le più elevate, che si abbiano nel mondo civile.

I dati che qui riportiamo — ripresi dal «Notiziario statistico dell'I.N.A.I.L.» numeri 1-2 del 1958 — permettono di avere il quadro del fenomeno.

	1955	1956	1957
Industria . . . .	873.404	901.927	937.111
mortalità . . . .	3.043	3.013	2.878
Agricoltura . . . .	255.995	277.284	285.623
mortalità . . . .	1.206	1.180	1.146
TOTALE . . . . .	1.129.399	1.179.211	1.222.734
mortalità . . . . .	4.249	4.193	4.024

È da tener presente che ogni anno non meno di 200.000 casi di infortunio, nel solo settore dell'industria, non vengono denunciati o per trascuratezza delle imprese o per un errato convincimento della inutilità della denuncia da parte dei lavoratori. Ogni giorno, cioè, si hanno circa 4.000 casi di infortunio e 12 lavoratori che muoiono sul lavoro. La gravità del fenomeno può desumersi non solo dalla quantità degli infortuni, ma anche dalla durata della inabilità temporanea al lavoro che ne deriva; dalla perdita di retribuzioni e redditi, conseguente alla inabilità; dal costo che grava sulla collettività, per il numero degli invalidi permanenti e dei morti, che si hanno a seguito delle inadempienze delle norme di legge. La durata media di inabilità temporanea è, secondo i calcoli dell'I.N.A.I.L., di 20 giorni per ogni caso di infortunio, dei quali 17 sono retribuiti a metà retribuzione normale e 3 non sono retribuiti. Nel settore dell'industria, nel 1957, sono stati indennizzati 780 mila casi di infortunio per una inabilità temporanea di 20 giorni. Questo significa che non sono state effettuate ben 15.600.000 giornate di lavoro; di queste, 2.340.000 non sono state retribuite e la restante parte è stata retribuita con il 57 per cento della normale retribuzione. Se si calcola che la retribuzione media giornaliera contrattuale oscilla attorno alle 1.200 lire per l'operaio dell'industria, si ha una perdita di reddito di lavoro pari a 2,8 miliardi per le giornate non retribuite e di 8 miliardi di lire per le giornate retribuite al 57 per cento. A questa perdita complessiva di circa 11 miliardi, si deve aggiungere quella che deriva dalla mancata effettuazione del lavoro a cottimo e del lavoro straordinario, che ammonta a non meno di 4 miliardi. Le famiglie dei lavoratori, a causa degli infortuni nel settore dell'industria, subiscono un danno non inferiore a 15 miliardi di lire. La società, a sua volta, subisce un danno pari e anche superiore, a causa della mancata produzione di ricchezza. E ciò, senza calcolare il danno al patrimonio umano dovuto a mutilazioni, anche limitate, non indennizzate. Il numero dei casi di invalidità permanente in-

dennizzati, sempre nel 1957, ammonta a 40 mila. Il costo per la società, in questo caso, è grandissimo e paragonabile, per entità, a quello derivante dalla formazione di mutilati e invalidi permanenti, che si possono avere a seguito di fatti di guerra. Sempre nel 1957 sono stati indennizzati, nel solo settore dell'industria, 2.061 casi mortali. Non è esagerato affermare che il fenomeno degli infortuni costa alla società non meno di 100 miliardi di lire all'anno. Abbiamo fatto presente che in Italia la percentuale dei casi di infortunio rispetto al numero dei lavoratori nell'industria è la più elevata rispetto ad altri paesi industriali. Negli Stati Uniti d'America, infatti, abbiamo 46 casi di infortunio su 1.000 operai occupati; in Inghilterra 49; in Francia 124; in Italia si è arrivati a 148 casi di infortunio per ogni 1.000 operai occupati.

L'esame dei casi di infortunio pone in evidenza come la volontà di « risparmiare » sulle spese per l'applicazione di tutte le norme preventive stabilite dalla legge e la voluta inosservanza delle norme, di cui ai capitolati di appalto, sono tra le cause principali degli infortuni. Si potrebbero citare a tale proposito esempi numerosissimi.

La morte di tre operai a seguito del crollo avvenuto a Roma il 24 settembre 1958 di un edificio in costruzione per conto dell'I.N.A.-Casa; la morte di due operai avvenuta in Roma il 26 settembre 1958 allo Stabilimento Cledca nel corso della pulizia di un forno; la morte, inoltre, di altri due operai avvenuta a Roma per caduta da una scala in via Cavour; i 29 morti per infortunio sul lavoro registrati nei primi nove mesi del 1958 sempre in Roma, sono addebitabili, per parere unanime di tecnici, autorità, funzionari dell'E.N.P.I. e dell'Ispettorato del lavoro, agli imprenditori, che non hanno osservato gli articoli della legge e le norme dei capitolati.

Sorge da questi fatti la necessità di operare affinché siano eliminate le cause di un fenomeno tanto grave, da assumere le caratteristiche di una vera e propria guerra silenziosa, che costa invalidità e morte e dolore a tante decine di migliaia di lavoratori e di famiglie di lavoratori.

## LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il modo come operare per eliminare o, almeno, ridurre al minimo le cause degli infortuni è, a parere dei proponenti, quello di stabilire innanzitutto la responsabilità degli imprenditori, quando risulti che l'infortunio è determinato da inosservanza delle leggi, dei contratti, dei capitolati e quindi di fissare sanzioni, che valgano a punire colui o coloro che hanno causato — per tali motivi — il ferimento, la lesione, la morte del lavoratore. Non può, infatti, non ritenersi responsabile l'imprenditore, o chi per lui, il quale, al fine di trarre lucro o per negligenza, abbia trascurato di applicare tutte le norme e i dispositivi stabiliti dalla legge e dai capitolati per prevenire gli infortuni e non abbia rispettato i contratti di lavoro, così da creare le condizioni perchè l'infortunio abbia luogo, con danno del lavoratore e della collettività. Di qui la proposta di modificazione della denominazione di cui al « capo unico » del titolo 11.

È noto che, quando si vogliono eliminare le cause di fatti negativi, che comportino lucro a chi dolosamente li compie, si approvano sanzioni di entità tale, che costano un prezzo superiore al lucro conseguito e conseguibile e convincano — per la gravità della pena — della inopportunità di operare per determinare il fatto negativo. Affermare che non vi è almeno colpa — e molte volte vi è proprio dolo — quando si creano le condizioni di ferimento leggero, grave, mortale, di un lavoratore nel corso della sua attività lavorativa, sarebbe affermare cosa contraria ad ogni principio di diritto e di giustizia. La vita e la incolumità di un cittadino deve avere lo stesso valore, quando il cittadino si trova fuori o dentro il luogo di lavoro e la responsabilità di chi determina il ferimento, la invalidità, la morte del lavoratore nel

corso della sua attività lavorativa dovrebbe essere ragguagliata alla responsabilità di colui, che, per trarre lucro, determini fenomeni negativi nei confronti di uno o più cittadini. Se si ritiene che le sanzioni stabilite dagli articoli 389 e 390 del decreto presidenziale 27 aprile 1955, n. 547, siano sufficienti per impedire all'imprenditore di realizzare un « risparmio » sulle opere necessarie per attuare le norme stabilite dalla legge e dai capitolati d'appalto, si cadrebbe in un serio errore. I due articoli, infatti, sanciscono ammende che vanno da 50 a 300 mila lire e, in caso di maggior gravità, l'arresto sino a tre mesi. E ciò quando gli articoli 582, 583, 589 e 590 del Codice penale sanciscono sanzioni di gran lunga superiori per fatti colposi, che abbiano conseguenze analoghe a quelle qui considerate. Ma il « risparmio » realizzato per non aver applicato le norme di legge è di gran lunga superiore all'ammenda, che la legge commina ai trasgressori. La punizione con l'arresto sino a tre mesi, sempre sentenziato con la « condizionale », — in quei rarissimi casi nei quali l'opinione pubblica impone la punizione dei responsabili — è di gran lunga inferiore alla punizione, che viene comminata a un qualsiasi cittadino, che anche senza scopo di lucro, ferisce o peggio ancora uccide o procura la morte a un altro cittadino. Se si vuole realmente prevenire l'infortunio, è necessario che vengano riviste le sanzioni di cui agli articoli 389 e 390 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547; di qui la presentazione del presente disegno di legge, che mira a ragguagliare la responsabilità degli imprenditori a quella almeno del cittadino che commette ferimento leggero, grave, mortale, in modo colposo.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

La denominazione di cui al « capo unico » del titolo XI del decreto presidenziale 27 aprile 1955, n. 547 « contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti » è sostituita dalla seguente: « reati e contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti ».

**Art. 2.**

L'articolo 389 del decreto presidenziale 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:

« I datori di lavoro ed i dirigenti sono puniti:

a) con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da uno a tre milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 27, 73, 115, 120, 121, 132, 159, 160, 188, 193, 276 primo comma, 319;

b) con arresto da dieci giorni a tre mesi e con l'ammenda da lire 300 mila ad un milione per la inosservanza delle nor-

me di cui agli articoli 11, 17, 34, 52, 55, 68, 81, 89, 90, 109, 113, 124, 126, 144, 176, 184, 197, 198, 204, 206, 219, 224, 229, 236, 237, 246, 247, 248, 257, 262, 276, secondo comma, 281, 312, 315, 316, 329, 330, 331, 345, 346, 354, 358, 362, 369, 374, 375, 387;

c) con l'ammenda da 200 mila a 500 mila lire per la inosservanza di tutte le altre norme.

Se dalla inosservanza delle norme di cui al presente decreto derivano la morte di lavoratori loro dipendenti o lesioni degli stessi, le pene di cui al comma precedente si applicano congiuntamente a quelle previste dagli articoli 589 e 590 del Codice penale.

L'impresa presso la quale si verifichi per più di due volte la mancata osservanza delle norme richiamate sub a) è esclusa dai pubblici appalti ».

**Art. 3.**

L'articolo 390 del decreto presidenziale 27 aprile 1955, n. 547, è modificato come segue: alle parole « sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000 » sono sostituite le seguenti: « sono puniti con la ammenda da lire un milione a lire tre milioni ».